



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2021/C 490/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 490/02	Causa C-668/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Direttiva 91/271/CEE — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Articoli da 3 a 5 e 10 — Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati — Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati — Costruzione e gestione degli impianti di trattamento — Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti — Aree sensibili — Trattamento più spinto delle acque reflue)	2
2021/C 490/03	Causa C-717/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 90, paragrafo 1 — Riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui l'operazione è stata effettuata — Contributi versati da un'azienda farmaceutica all'ente statale di assicurazione malattia — Articolo 273 — Formalità amministrative imposte dalla normativa nazionale per l'esercizio del diritto alla riduzione — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità]	6

2021/C 490/04	Causa C-882/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Sumal, S.L. / Mercedes Benz Trucks España, S.L. (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Determinazione delle entità responsabili del risarcimento – Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello – Nozione di «impresa» – Nozione di «unità economica»)	7
2021/C 490/05	Causa C-13/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Top System SA / État belge (Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 91/250/CEE – Articolo 5 – Deroghe alle attività riservate – Atti necessari per consentire la correzione da parte del legittimo acquirente – Nozione – Articolo 6 – Decompilazione – Presupposti)	8
2021/C 490/06	Causa C-35/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Procedimento penale a carico di A [Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 4 e 5 – Obbligo di essere muniti di una carta d'identità o di un passaporto – Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) – Allegato VI – Attraversamento della frontiera marittima di uno Stato membro a bordo di un'imbarcazione di diporto – Regime sanzionatorio applicabile in caso di circolazione tra Stati membri senza carta d'identità o passaporto – Regime penale di giorni-ammenda – Calcolo dell'ammenda in funzione del reddito mensile medio dell'autore del reato – Proporzionalità – Gravità della pena rispetto al reato]	9
2021/C 490/07	Causa C-119/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — Liga Šenfelde / Lauku atbalsta dienests [Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) – Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Aiuti allo sviluppo delle piccole aziende agricole – Cumulo degli aiuti – Possibilità di rifiutare il cumulo]	10
2021/C 490/08	Causa C-136/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság — Ungheria) — Procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a LU (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 5, paragrafo 1 – Reati che danno luogo al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto – Articolo 5, paragrafo 3 – Reati per i quali lo Stato membro ha la possibilità di subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto – Controllo da parte dello Stato membro di esecuzione sulla qualificazione giuridica attribuita al reato dallo Stato membro della decisione nel certificato che correda la decisione sanzionatoria)	10
2021/C 490/09	Causa C-272/20 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 — Sebastian Veit / Banca centrale europea (BCE) [Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Retribuzione – Concorso – Parità di trattamento tra candidati interni e candidati esterni – Attribuzione dello scatto]	11
2021/C 490/10	Causa C-338/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — Procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P. (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell'esecuzione – Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti della difesa – Notifica dei documenti in una lingua non compresa dalla persona condannata – Traduzione degli elementi essenziali della decisione)	11
2021/C 490/11	Causa C-408/20 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 — Danilo Poggiolini / Parlamento europeo («Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi»)	12

2021/C 490/12	Causa C-431/20 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 — Carlo Tognoli e a. / Parlamento europeo (Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi)	13
2021/C 490/13	Causa C-581/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad / TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Materia civile e commerciale – Articolo 35 – Provvedimenti provvisori e cautelari – Azione fondata su un contratto di lavori di costruzione di una superstrada pubblica concluso tra un'autorità pubblica e due società di diritto privato – Domanda di provvedimenti provvisori connessa alle penali e alle garanzie derivanti da tale contratto – Decisione cautelare già pronunciata da un giudice competente nel merito]	14
2021/C 490/14	Causa C-613/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — CS / Eurowings GmbH [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall'obbligo di compensazione – Nozione di «circostanze eccezionali» – Sciopero del personale della compagnia aerea – Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre]	15
2021/C 490/15	Causa C-419/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) l'8 luglio 2021 — X sp.z o.o.sp. k. / Z	15
2021/C 490/16	Causa C-453/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 21 luglio 2021 — X-FAB Dresden GmbH & Co. KG / FC	16
2021/C 490/17	Causa C-499/21 P: Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 da Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton avverso l'ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell'8 giugno 2021, causa T-252/20, Silver e a. / Consiglio	17
2021/C 490/18	Causa C-504/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stade (Germania) il 17 agosto 2021 — Ricorrente I e a. / Bundesrepublik Deutschland	18
2021/C 490/19	Causa C-527/21 P: Impugnazione proposta il 20 agosto 2021 da XC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2021, causa T-488/18, XC / Commissione	20
2021/C 490/20	Causa C-543/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 agosto 2021 — Verband Sozialer Wettbewerb eV / familia-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG	21
2021/C 490/21	Causa C-553/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'8 settembre 2021 — Hauptzollamt Hamburg / Shell Deutschland Oil GmbH	22
2021/C 490/22	Causa C-571/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 16 settembre 2021 — RWE Power Aktiengesellschaft / Hauptzollamt Duisburg	22
2021/C 490/23	Causa C-594/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 27 settembre 2021 — VB / Sixt Leasing SE	23
2021/C 490/24	Causa C-601/21: Ricorso proposto il 28 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia	23
2021/C 490/25	Causa C-602/21: Ricorso proposto il 28 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia	24

Tribunale

2021/C 490/26	Causa T-646/16 P-RENV-RX: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Simpson / Consiglio («Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Diniego del Consiglio di riclassificare l'interessato, in seguito al superamento da parte di quest'ultimo di un concorso generale, nel grado previsto nel bando di concorso – Rigetto del ricorso nel merito – Impugnazione – Annullamento – Sentenza su impugnazione riesaminata dalla Corte e annullata – Rinvio al Tribunale in quanto giudice dell'impugnazione – Obbligo di motivazione»)	26
2021/C 490/27	Causa T-827/17: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — AERIS Invest/BCE («Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE – Documenti che riflettono il risultato delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE – Obbligo di motivazione – Eccezione relativa alla tutela della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro – Eccezione relativa alla tutela della stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di uno Stato membro – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali dal diritto dell'Unione – Nozione di informazioni riservate – Presunzione generale di riservatezza – Deroghe all'obbligo del segreto professionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali») . . .	26
2021/C 490/28	Causa T-15/18: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — OCU/BCE («Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell'Unione – Nozione di informazioni riservate – Deroghe all'obbligo del segreto professionale – Diritti della difesa»)	27
2021/C 490/29	Cause T-351/18 e T-584/18: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Ukrselhosprom PCF e Versobank/BCE [«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell'autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Ricevibilità – Competenze delle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti e della BCE all'interno del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Parità di trattamento – Proporzionalità – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Sviamento di potere – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»]	28
2021/C 490/30	Causa T-655/18: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Aupicon e a./SEAE («Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell'allegato X dello Statuto – Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita – Orientamenti relativi al metodo di fissazione dell'indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione che fissa nella percentuale del 20 % l'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana – Mancata elaborazione del questionario richiesto dagli orientamenti – Irregolarità procedurale – Errore manifesto di valutazione»)	29
2021/C 490/31	Causa T-153/19: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — European Union Copper Task Force/Commissione («Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva “composti di rame” – Rinnovo dell'approvazione ai fini dell'immissione sul mercato – Sostanze candidate alla sostituzione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazioni – Proporzionalità – Principio di precauzione – Errore manifesto di valutazione – Perizia»)	30
2021/C 490/32	Causa T-279/19: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Fronte Polisario/Consiglio («Relazioni esterne – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Maroc – Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo – Decisione che approva la conclusione dell'accordo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Capacità di stare in giudizio – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ambito di applicazione territoriale – Competenza – Interpretazione del diritto internazionale adottata dalla Corte – Principio di autodeterminazione – Principio dell'effetto relativo dei trattati – Invocabilità – Nozione di consenso – Attuazione – Potere discrezionale – Limiti – Mantenimento degli effetti della decisione impugnata»)	30

2021/C 490/33	Cause riunite T-344/19 e T-356/19: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Fronte Polisario/Consiglio («Relazioni esterne – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra l'Unione e il Marocco – Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato – Scambio di lettere che accompagna l'accordo di partenariato – Decisione di conclusione – Regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Capacità di stare in giudizio – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ambito di applicazione territoriale – Competenza – Interpretazione del diritto internazionale adottata dalla Corte – Principio di autodeterminazione – Principio dell'effetto relativo dei trattati – Invocabilità – Nozione di consenso – Attuazione – Potere discrezionale – Limiti – Mantenimento degli effetti della decisione impugnata»)	31
2021/C 490/34	Causa T-1/20: Sentenza del Tribunale 13 ottobre 2021 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (INSTINCT) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo INSTINCT – Assenza di uso effettivo del marchio – Importanza dell'uso – Valutazione globale degli elementi di prova – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	32
2021/C 490/35	Causa T-12/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Schneider/EUIPO — Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea figurativo Frutaria – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell'uso effettivo – Natura dell'uso»]	33
2021/C 490/36	Causa T-22/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — IB / EUIPO («Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento di invalidità durante il procedimento disciplinare – Destituzione – Procedimento di invalidità divenuto privo di oggetto a seguito della destituzione – Ricorso di annullamento – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Errore manifesto di valutazione»)	34
2021/C 490/37	Causa T-43/20: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — AV e AW / Parlamento («Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione»)	34
2021/C 490/38	Causa T-88/20: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Rivière e a./Parlamento («Diritto istituzionale – Parlamento – Misura adottata dal presidente del Parlamento che vieta le bandiere nazionali sui banchi dei deputati – Norme di comportamento dei deputati – Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)	35
2021/C 490/39	Causa T-121/20: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — IP/Commissione («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Indagine dell'OLAF – Rimborso di spese mediche – Sanzione disciplinare – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 10, lettera h), dell'allegato IX dello Statuto – Recidiva – Articolo 27 dell'allegato IX dello Statuto – Decisione che accoglie la domanda volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione di una sanzione anteriore – Articolo 26 dello Statuto – Inopponibilità al funzionario e non invocabilità contro quest'ultimo di una sanzione di cui non risulta alcuna menzione nel fascicolo personale»)	35
2021/C 490/40	Causa T-124/20: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di annullamento – Marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante spine di pesce tra due linee parallele – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno atto a costituire un marchio dell'Unione europea – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Obbligo di pronuncia sul ricorso – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Ricorso incidentale»]	36
2021/C 490/41	Causa T-219/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — JK / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Personale della Commissione in servizio presso il SEAE – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Decisione implicita di rigetto della domanda – Decisione di rigetto del reclamo – Articolo 90 dello Statuto – APN competente – Principio di buona amministrazione»)	37

2021/C 490/42	Causa T-429/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Sedus ergo+ – Marchio nazionale denominativo anteriore ERGOPLUS – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	37
2021/C 490/43	Causa T-436/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Sedus ergo+ – Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ERGOPLUS – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	38
2021/C 490/44	Causa T-523/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Setarcos Consulting/EUIPO (Blockchain Island) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Blockchain Island – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]	39
2021/C 490/45	Causa T-591/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Unimax Stationery/EUIPO — Mitsubishi Pencil (UNI-MAX) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo UNI-MAX – Marchi dell'Unione europea figurativi anteriori uni e uni-ball – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	39
2021/C 490/46	Causa T-668/20: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — NZ/ Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso interno COM/1/AD 10/18 – Decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco di riserva del concorso – Obbligo di motivazione – Segretezza dei lavori della commissione giudicatrice – Ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice – Assenza di comunicazione dei punteggi intermedi e della ponderazione degli elementi costitutivi della prova orale»)	40
2021/C 490/47	Causa T-712/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Škoda Investment/EUIPO — Škoda Auto (Rappresentazione di una freccia alata) («Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta una freccia alata – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una freccia alata – Impedimento alla registrazione relativo – Rigetto parziale dell'opposizione – Limitazione della portata dell'opposizione nell'ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Ritiro parziale dell'opposizione – Motivo rilevato d'ufficio dalla commissione di ricorso – Divieto di statuire ultra petita»)	40
2021/C 490/48	Causa T-732/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Freundlieb/EUIPO (CRYSTAL) [«Marchio dell'Unione europea – Marchio dell'Unione europea denominativo CRYSTAL – Mancanza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum – Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001 – Dovere di diligenza – Mancanza di controllo – Inosservanza dei termini]»]	41
2021/C 490/49	Causa T-733/20: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 – Freundlieb/EUIPO (BANDIT) [«Marchio dell'Unione europea – Marchio dell'Unione europea denominativo BANDIT – Mancanza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum – Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001 – Dovere di diligenza – Mancanza di controllo – Inosservanza dei termini]»]	42
2021/C 490/50	Causa T-45/21: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Ciano Trading & Services CT & S e a. / Commissione («Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Ristorazione sostenibile per la Commissione a Bruxelles e dintorni – Annullamento della gara d'appalto – Legittimo affidamento – Abuso del diritto»)	42
2021/C 490/51	Causa T-633/20: Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2021 — CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio [«Ricorso di annullamento – Sanità – Regolamento (UE) 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Nozione di atto legislativo – Nozione di atto regolamentare – Insussistenza di incidenza individuale – Irrricevibilità]»]	43

2021/C 490/52	Causa T-648/20: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2021 — NB / Corte di giustizia dell'Unione europea («Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Decisione di non nominare il ricorrente al grado AST 10 – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta») . . .	44
2021/C 490/53	Causa T-124/21: Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2021 — Mariani e a./ Parlamento [«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 – Cooperazione con la Procura europea e efficacia delle indagini dell'OLAF – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»]	44
2021/C 490/54	Causa T-148/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 ottobre 2021 — Paccor Packaging / Commissione [«Procedimento sommario – Ambiente – Direttiva (UE) 2019/904 – Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 – Specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»]	45
2021/C 490/55	Causa T-563/21: Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Zaytsev/Consiglio	45
2021/C 490/56	Causa T-564/21: Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Bremino-Grupp/Consiglio	46
2021/C 490/57	Causa T-566/21: Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Steinbach International/Commissione . .	47
2021/C 490/58	Causa T-586/21: Ricorso proposto il 12 settembre 2021 — Swords/Commissione	48
2021/C 490/59	Causa T-628/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Tequila Revolución/EUIPO — Horizons Group (London) (Revolution Vodka)	49
2021/C 490/60	Causa T-650/21: Ricorso proposto il 7 ottobre 2021 — Casa International/EUIPO — Interstyle (casa)	50
2021/C 490/61	Causa T-662/21: Ricorso proposto il 15 ottobre 2021 — Troy Chemical Company/Commissione . .	51
2021/C 490/62	Causa T-665/21: Ricorso proposto il 18 ottobre 2021 — Civitta Eesti / Commissione	51
2021/C 490/63	Causa T-391/20: Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2021 — Stena Line Scandinavia / Commissione	52
2021/C 490/64	Causa T-285/21: Ordinanza del Tribunale del 1° ottobre 2021 — Alliance française de Bruxelles-Europe e a / Commissione	52

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2021/C 490/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 481 del 29.11.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 471 del 22.11.2021

GU C 462 del 15.11.2021

GU C 452 dell'8.11.2021

GU C 431 del 25.10.2021

GU C 422 del 18.10.2021

GU C 412 dell'11.10.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-668/19) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti – Aree sensibili – Trattamento più spinto delle acque reflue)

(2021/C 490/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e L. Cimaglia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da M. Russo, G. Di Leo e L. Simeoli, avvocati dello Stato)

Dispositivo

1) Omettendo di:

- dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane gli agglomerati di Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvoturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascera, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo dei Lombardi 1, Sant'Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telesse Terme, Tramonti, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Plati, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d'Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d'Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d'Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Calcinato — Ponte San Marco, Capriano del Colle — Fenili Belasi, Gazzada Schianno, Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera,

Castelvetro-Marinella di Selinunte, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Mazzarrone, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Realmonte, Regalbuto, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d'Aosta) e Isola della Scala (Veneto),

- garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente negli agglomerati di:

- Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvoturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascera, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo dei Lombardi 1, Sant'Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Teleso Terme, Vallata, Valle di Maddaloni, Ventricano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Plati, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d'Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d'Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d'Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d'Aosta), Atessa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlipoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroleto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Visonati (Campania), Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d'Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra, Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bologneta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell'Umberto, Castell'Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina,

Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant'Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Ali Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d'Alunzio, San Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria di Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarosa, Vizzini (Sicilia), Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-La Croce, Cerreto Guidi, Foiano della Chiana, Impruneta, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Zona-Firenze (Firenze) (Toscana), Borca di Cadore (Veneto), Matera, Rionero in Vulture (Basilicata) e Dolianova (Sardegna);

— Calcinato — Ponte San Marco, Capriano del Colle — Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto);

— Collecervino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana);

— Castelvati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urigo d'Oglio e Villa Carcina (Lombardia);

— garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente negli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto);

— garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante nel Delta del Po e nell'Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia);

— provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di:

— Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvoturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni,

Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo dei Lombardi 1, Sant'Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Teleso Terme, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Plati, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d'Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d'Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d'Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d'Aosta), Atessa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlipoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroletto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Vibonati (Campania), Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d'Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra, Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell'Umberto, Castell'Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant'Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San

Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d'Alunzio, San Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria di Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarsa, Vizzini (Sicilia), Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-La Croce, Cerreto Guidi, Foiano della Chiana, Impruneta, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Zona-Firenze (Firenze) (Toscana), Borca di Cadore (Veneto), Matera, Rionero in Vulture (Basilicata) e Dolianova (Sardegna);

— Calcinato — Ponte San Marco, Capriano del Colle — Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto);

— Collecervino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana);

— Castelcovati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d'Oglio e Villa Carcina (Lombardia);

— Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia) Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche) e Venezia (Veneto),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 363 del 28.10.2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-717/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui l'operazione è stata effettuata – Contributi versati da un'azienda farmaceutica all'ente statale di assicurazione malattia – Articolo 273 – Formalità amministrative imposte dalla normativa nazionale per l'esercizio del diritto alla riduzione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità]

(2021/C 490/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

- 1) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che un'azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto la parte del suo fatturato proveniente dalla vendita di medicinali sovvenzionati dall'ente statale di assicurazione malattia che essa riversa a tale ente, in forza di un contratto concluso tra quest'ultimo e detta azienda, per il fatto che gli importi versati a tale titolo non sono stati determinati sulla base delle modalità previamente stabilite dalla suddetta azienda nell'ambito della sua politica commerciale e che tali versamenti non sono stati effettuati a fini promozionali.
- 2) L'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che subordina la riduzione a posteriori della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto alla condizione che il soggetto passivo avente diritto al rimborso disponga di una fattura a suo nome che dimostri l'esecuzione della transazione che dà luogo a detto rimborso, anche qualora non sia stata emessa fattura e l'esecuzione di tale transazione possa essere stabilita con altri mezzi.

(¹) GU C 95 del 23.3.2020.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Sumal, S.L. / Mercedes Benz Trucks España, S.L.

(Causa C-882/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Determinazione delle entità responsabili del risarcimento – Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello – Nozione di «impresa» – Nozione di «unità economica»)

(2021/C 490/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sumal, S.L.

Convenuta: Mercedes Benz Trucks España, S.L.

Dispositivo

- 1) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un'impresa può proporre un'azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione europea per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un'unità economica. La società figlia interessata deve poter far valere efficacemente i propri diritti di difesa per dimostrare di non appartenere a tale impresa e, qualora non sia stata adottata alcuna decisione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 101 TFUE, ha anche il diritto di contestare l'esistenza stessa del presunto comportamento illecito.

- 2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un'altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima società.

(¹) GU C 87 del 16.3.2020.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Top System SA / État belge

(Causa C-13/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 91/250/CEE – Articolo 5 – Deroghe alle attività riservate – Atti necessari per consentire la correzione da parte del legittimo acquirente – Nozione – Articolo 6 – Decompilazione – Presupposti)

(2021/C 490/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Top System SA

Convenuto: État belge

Dispositivo

- 1) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore ha il diritto di procedere alla decompilazione di tutto o parte di esso al fine di correggere errori che incidono sul funzionamento di tale programma, anche quando la correzione consiste nel disattivare una funzione che pregiudica il buon funzionamento dell'applicazione di cui fa parte detto programma.
- 2) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 dev'essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore che intenda procedere alla decompilazione di tale programma allo scopo di correggere errori che incidono sul funzionamento di quest'ultimo non è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 di tale direttiva. Tuttavia, tale acquirente ha il diritto di procedere a una siffatta decompilazione solo nella misura necessaria a tale correzione e nel rispetto, se del caso, delle condizioni contrattualmente previste con il titolare del diritto d'autore su detto programma.

(¹) GU C 87 del 16.3.2020.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlanda) — Procedimento penale a carico di A

(Causa C-35/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 4 e 5 – Obbligo di essere muniti di una carta d'identità o di un passaporto – Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) – Allegato VI – Attraversamento della frontiera marittima di uno Stato membro a bordo di un'imbarcazione di diporto – Regime sanzionatorio applicabile in caso di circolazione tra Stati membri senza carta d'identità o passaporto – Regime penale di giorni-ammenda – Calcolo dell'ammenda in funzione del reddito mensile medio dell'autore del reato – Proporzionalità – Gravità della pena rispetto al reato]

(2021/C 490/06)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parte nel procedimento penale principale

A

con l'intervento di: Syyttäjä

Dispositivo

- 1) Il diritto dei cittadini dell'Unione alla libera circolazione previsto all'articolo 21 TFUE e precisato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato, alla luce delle disposizioni relative all'attraversamento delle frontiere stabilite dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro impone ai suoi cittadini l'obbligo, corredato di sanzioni penali, di essere muniti di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità quando si recano in un altro Stato membro, quali che siano il mezzo di trasporto e l'itinerario, purché tali sanzioni siano conformi ai principi generali del diritto dell'Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di non discriminazione.
- 2) Il diritto dei cittadini dell'Unione alla libera circolazione sancito dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato, alla luce delle disposizioni relative all'attraversamento delle frontiere contenute nel regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013, nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro impone ai suoi cittadini l'obbligo, corredato di sanzioni penali, di essere muniti di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità quando entrano nel suo territorio in provenienza da un altro Stato membro, purché tale obbligo non condizioni il diritto d'ingresso e le modalità delle sanzioni previste in caso di inosservanza del medesimo siano conformi ai principi generali del diritto dell'Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di non discriminazione. Un viaggio verso lo Stato membro interessato in provenienza da un altro Stato membro effettuato a bordo di un'imbarcazione da diporto e attraversando acque internazionali rientra, alle condizioni previste al punto 3.2.5, secondo comma, dell'allegato VI di detto regolamento, tra le situazioni in cui può essere richiesto di esibire un tale documento.
- 3) L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 4 e 36 della direttiva 2004/38, letti alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a un regime di sanzioni penali in base al quale uno Stato membro sanziona l'attraversamento della sua frontiera nazionale, senza essere muniti di carta d'identità o di passaporto in corso di validità, con un'ammenda che può ammontare, a titolo indicativo, al 20 % del reddito mensile netto dell'autore del reato, allorché una tale ammenda non è proporzionata alla gravità di tale reato, che è considerato di lieve entità.

⁽¹⁾ GU C 103 del 30.3.2020.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — Līga Šenfelde / Lauku atbalsta dienests

(Causa C-119/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) – Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Aiuti allo sviluppo delle piccole aziende agricole – Cumulo degli aiuti – Possibilità di rifiutare il cumulo]

(2021/C 490/07)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Līga Šenfelde

Convenuto: Lauku atbalsta dienests

Dispositivo

- 1) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agricoltore, il quale abbia beneficiato dell'aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), della disposizione sopra citata, possa cumulare tale aiuto con l'aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), della medesima disposizione, a condizione che sia rispettato l'importo massimo dell'aiuto concesso, quale previsto dal paragrafo 6 di tale articolo.
- 2) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale la concessione dell'aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), di detta disposizione, esclude l'ottenimento dell'aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU C 201 del 15.6.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság — Ungheria) — Procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a LU

(Causa C-136/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 5, paragrafo 1 – Reati che danno luogo al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto – Articolo 5, paragrafo 3 – Reati per i quali lo Stato membro ha la possibilità di subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto – Controllo da parte dello Stato membro di esecuzione sulla qualificazione giuridica attribuita al reato dallo Stato membro della decisione nel certificato che corredata la decisione sanzionatoria)

(2021/C 490/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Zalaegerszegi Járásbíróság

Parte nel procedimento principale

Convenuta: LU

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l'autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l'autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all'articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto articolo 5, paragrafo 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto.

⁽¹⁾ GU C 215 del 29.6.2020.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021 — Sebastian Veit / Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-272/20 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Retribuzione – Concorso – Parità di trattamento tra candidati interni e candidati esterni – Attribuzione dello scatto]

(2021/C 490/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorre: Sebastian Veit (rappresentante: K. Kujath, agente)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Sebastian Veit è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

⁽¹⁾ GU C 371 del 3.11.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — Procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P.

(Causa C-338/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell'esecuzione – Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti della difesa – Notifica dei documenti in una lingua non compresa dalla persona condannata – Traduzione degli elementi essenziali della decisione)

(2021/C 490/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parti nel procedimento principale

Parte del procedimento conclusosi con l'irrogazione di una sanzione la cui esecuzione costituisce oggetto del procedimento principale: D.P.

con l'intervento di: Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty

Dispositivo

L'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che esso consente all'autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione a una decisione, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria per un'infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta.

(¹) GU C 19 del 18.1.2021.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 — Danilo Poggiolini / Parlamento europeo

(Causa C-408/20 P) (¹)

«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi»

(2021/C 490/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Danilo Poggiolini (rappresentanti: F. Sorrentino, A. Sandulli e B. Cimino, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e S. Seyr, agenti)

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/Parlamento (T-347/19 e T-348/19, non pubblicata, EU:T:2020:303), è annullata nella parte in cui ha respinto le conclusioni presentate dal sig. Danilo Poggiolini nella causa T-348/19 intese all'annullamento della nota dell'11 aprile 2019 redatta dal capo dell'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e riguardanti l'adeguamento dell'importo delle pensioni di cui il ricorrente beneficia a seguito dell'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) e della decisione del Parlamento europeo contenuta nella comunicazione dell'8 luglio 2019.
- 2) L'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento europeo dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nella causa T-348/19 è respinta.
- 3) La causa T-348/19 è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché esso statuisca sulle conclusioni presentate dal sig. Danilo Poggiolini nella causa T-348/19 intese all'annullamento della nota e della decisione suddette.
- 4) La decisione sulle spese è riservata.

(¹) GU C 359 del 26.10.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 — Carlo Tognoli e a. / Parlamento europeo**(Causa C-431/20 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi)**

(2021/C 490/12)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrenti: Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, in qualità di erede di Mario Rigo, Roberto Speciale, Loris Torbesi, in qualità di erede di Eugenio Melandri, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrizzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma (rappresentanti: M. Merola e L. Florio, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e S. Seyr, agenti)

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 3 luglio 2020, Tognoli e a./Parlamento (T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19, non pubblicata, EU:T:2020:302), è annullata nella parte in cui ha respinto le conclusioni presentate dal sig. Carlo Tognoli e a. intese all'annullamento delle note dell'11 aprile 2019 redatte dal capo dell'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e riguardanti l'adeguamento dell'importo delle pensioni di cui i ricorrenti beneficiano a seguito dell'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) e delle decisioni del Parlamento europeo contenute nelle comunicazioni datate 20 giugno (causa T-396/19), 8 luglio (cause T-405/19, T-408/19, T-443/19 e T-464/19), 15 luglio (cause T-419/19, T-433/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-469/19 e T-477/19) e 23 luglio 2019 (cause T-395/19, T-423/19, T-424/19 e T-428/19).
- 2) Le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento europeo dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sono respinte.
- 3) Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché esso statuisca sulle conclusioni presentate dal sig. Carlo Tognoli e a. intese all'annullamento delle note e delle decisioni suddette.
- 4) La decisione sulle spese è riservata.

⁽¹⁾ GU C 390 del 16.11.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Bulgaria) — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad / TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

(Causa C-581/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Materia civile e commerciale – Articolo 35 – Provvedimenti provvisori e cautelari – Azione fondata su un contratto di lavori di costruzione di una superstrada pubblica concluso tra un'autorità pubblica e due società di diritto privato – Domanda di provvedimenti provvisori connessa alle penali e alle garanzie derivanti da tale contratto – Decisione cautelare già pronunciata da un giudice competente nel merito]

(2021/C 490/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Convenute: TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un'azione cautelare promossa e proseguita, secondo le norme di diritto comune, dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, vertente su penali a titolo dell'esecuzione di un contratto di lavori di costruzione di una superstrada pubblica concluso al termine di una procedura di aggiudicazione di appalti nell'ambito della quale l'amministrazione aggiudicatrice è un'autorità pubblica rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 35 del regolamento n. 1215/2012 dev'essere interpretato nel senso che l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro chiamata a pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi di tale disposizione non è tenuta a dichiararsi incompetente qualora l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere nel merito, abbia già statuito su una domanda avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo e proposta tra le stesse parti.
- 3) L'articolo 35 del regolamento n. 1215/2012 dev'essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari dev'essere esaminata alla luce della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita e non osta a una normativa nazionale che non autorizza un'azione cautelare relativa a un ricorso vertente su un credito pecuniario nei confronti dello Stato o di un'autorità pubblica.

⁽¹⁾ GU C 28 del 25.1.2021.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — CS / Eurowings GmbH

(Causa C-613/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall'obbligo di compensazione – Nozione di «circostanze eccezionali» – Sciopero del personale della compagnia aerea – Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre]

(2021/C 490/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CS

Resistente: Eurowings GmbH

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione un movimento di sciopero destinato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, intrapreso a seguito della chiamata di un sindacato del personale di un vettore aereo operativo per solidarietà con la chiamata lanciata contro la società madre, della quale tale vettore è una delle società figlie, effettuato da parte di una categoria di personale di tale società figlia, la cui presenza è necessaria per operare un volo e protratto oltre il termine inizialmente annunciato dal sindacato che ha proclamato lo sciopero, benché nel frattempo sia stato raggiunto un accordo con la società madre.

⁽¹⁾ GU C 35 dell'1.2.2021.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) l'8 luglio 2021 — X sp.z o.o.,sp. k. / Z

(Causa C-419/21)

(2021/C 490/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti

Attore: X sp. z o.o.,sp. k.

Convenuto: Z

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un contratto in cui le parti abbiano previsto diverse forniture di beni e il pagamento per ogni fornitura entro un determinato termine successivo ad ogni singola fornitura, l'importo forfettario di EUR 40 spetti per il ritardo in relazione ad ogni pagamento per ciascuna fornitura o se il diritto dell'Unione imponga soltanto di garantire al creditore

l'importo forfettario di EUR 40 in relazione all'intera transazione commerciale che comprende più forniture, indipendentemente dal numero delle forniture in relazione alle quali il pagamento è in ritardo.

- 2) Se ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali, debba considerarsi una transazione commerciale un contratto avente ad oggetto una fornitura di beni, che obbliga il fornitore a consegnare al committente, per un prezzo determinato nel contratto, un determinato quantitativo di beni, e concede, al contempo, al committente il diritto di decidere unilateralmente i termini e il volume di ciascuna fornitura che costituisce l'esecuzione del contratto, compresa la facoltà di rinunciare ad una parte dei beni ordinati senza alcuna conseguenza negativa derivante da tale rinuncia, e in base al quale il committente è obbligato a pagare per ogni parte della fornitura entro un determinato termine decorrente dalla ricezione di tale fornitura parziale, o se, invece, ognuna di tali singole forniture, derivante da esigenze comunicate dal committente, costituisca un'autonoma transazione commerciale ai sensi della direttiva, nonostante non costituisca un contratto autonomo ai sensi del diritto nazionale.

(¹) GU 2011, L 48, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 21 luglio 2021 — X-FAB Dresden GmbH & Co. KG / FC

(Causa C-453/21)

(2021/C 490/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente per cassazione: X-FAB Dresden GmbH & Co. KG

Resistente per cassazione: FC

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 (¹) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di diritto nazionale, quale l'articolo 38, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 4, prima frase, del Bundesdatenschutzgesetz (legge federale tedesca sulla protezione dei dati), che subordina la rimozione del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, alle condizioni ivi menzionate, indipendentemente da se tale rimozione avvenga per motivi inerenti all'adempimento dei compiti assegnatigli.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. Se l'articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del RGPD osti ad una disposizione di diritto nazionale siffatta anche qualora la designazione del responsabile della protezione dei dati sia obbligatoria non ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del RGPD, bensì unicamente in base alla normativa dello Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

3. Se l'articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del RGPD abbia una base giuridica sufficiente, segnatamente nella parte in cui si riferisce a responsabili della protezione dei dati che hanno un rapporto di lavoro con il titolare del trattamento.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

4. Se sussista un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 6, seconda frase, del RGPD qualora il responsabile della protezione dei dati rivesta anche la carica di presidente del consiglio aziendale dell'organismo titolare del trattamento. Se, ai fini del riconoscimento di un tale conflitto di interessi, occorra una specifica attribuzione di compiti all'interno del consiglio aziendale.

(¹) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

Impugnazione proposta il 13 agosto 2021 da Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton avverso l'ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell'8 giugno 2021, causa T-252/20, Silver e a. / Consiglio

(Causa C-499/21 P)

(2021/C 490/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton (rappresentanti: P. Tridimas, Δικηγόρος, A. von Westernhagen, D. Harrison, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T-252/20;
- accogliere le conclusioni presentate dai ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che:

- a) i ricorrenti non sono individualmente interessati;
- b) la decisione (UE) 2020/135 (¹) del Consiglio, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, non costituisce un atto regolamentare.

I ricorrenti deducono la sussistenza dell'incidenza individuale nei loro confronti in base ai seguenti argomenti:

- a) essi sono componenti di una cerchia chiusa, i cui membri sono permanenti e non possono esser aggiunti dopo l'entrata in vigore della decisione impugnata;
- b) la decisione impugnata li priva del loro status di cittadini dell'Unione e dei diritti che ne discendono. Dato che la cittadinanza riveste il carattere di status fondamentale di cittadini dell'Unione europea, si tratta di diritti specifici ed esclusivi acquisiti, che sono inalienabili e che non possono essere soppressi a seguito del recesso del Regno Unito.

I ricorrenti sostengono inoltre che la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare in base ai seguenti argomenti:

- a) secondo la giurisprudenza, sono atti regolamentari tutti gli atti di portata generale che sono non legislativi;
- b) non è rilevante il fatto che la decisione impugnata attui l'accordo di recesso, che prevale sugli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- c) è erroneo l'argomento per cui l'accordo di recesso può essere considerato come l'equivalente, a livello esterno, di un atto legislativo a livello interno;
- d) è erroneo l'argomento per cui la decisione impugnata è caratterizzata da una legittimità democratica forte.

(¹) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 (GU 2020, L 29, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stade (Germania) il 17 agosto 2021 — Ricorrente 1 e a. / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-504/21)

(2021/C 490/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Stade

Parti

Ricorrenti: Ricorrente 1, Ricorrente 2, Ricorrente 3, Ricorrente 4, Ricorrente 5

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland (rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

Questioni pregiudiziali

a. Giustiziabilità

1. Se l'articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») (¹), eventualmente in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e vista la disciplina contenuta nella direttiva 2003/86/CE (²), debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro richiesto ha l'obbligo di garantire ai ricorrenti, tra cui bambini, che risiedono nello Stato membro richiedente e presentano una domanda di trasferimento ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento Dublino III, o ai loro familiari nello Stato membro richiesto ai sensi degli articoli 8, 9 o 10 del regolamento Dublino III, un ricorso effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico, dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiesto.

2. Nel caso di risposta negativa alla questione sub a), punto 1:

Se, in questo caso, il diritto a un ricorso effettivo di cui alla questione sub a) punto 1, in assenza di una normativa sufficiente nel regolamento Dublino III, derivi direttamente dall'articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 7, 9 e 33 della Carta [cfr. sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C-63/15), punti 51 e 52 (³); sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab (C-670/16), punto 58 (⁴)].

3. In caso di risposta affermativa alla questione sub a), punto 1 o alla questione sub a), punto 2:

Se l'articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con il principio della leale collaborazione [cfr. sentenza del 13 novembre 2018, X e X, (C-47/17 e C-48/17) (⁵)], debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro richiesto è obbligato a informare lo Stato membro richiedente in merito a un ricorso presentato dai ricorrenti avverso il rigetto della richiesta di presa in carico e che lo Stato membro richiedente è tenuto ad astenersi dall'adottare una decisione sul merito della domanda di asilo dei ricorrenti in attesa dell'esito negativo del procedimento di ricorso.

4. In caso di risposta affermativa alla questione sub a), punto 1, o alla questione sub a), punto 2:

Se, in un caso come quello sopra descritto, l'articolo 47 della Carta, tenendo eventualmente conto delle valutazioni espresse al considerando 5 del regolamento Dublino III, debba essere interpretato nel senso che esso obbliga i giudici dello Stato membro richiesto a garantire la tutela giurisdizionale mediante procedimento d'urgenza. Se ai giudici dello Stato membro richiesto siano imposti limiti temporali per statuire sul ricorso.

b. Trasferimento di competenza

1. Se l'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003, come modificato dal regolamento (UE) n. 118/2014⁽⁶⁾ (regolamento di esecuzione), in linea di principio, determini un trasferimento di competenza non più impugnabile allo Stato membro richiedente se lo Stato membro richiesto respinge sia la richiesta iniziale dello Stato membro richiesto che la domanda di riesame entro i termini impartiti [cfr. sentenza del 13 novembre 2018, X e X, (C-47/17 e C-48/17, EU:C:2018:900) punto 80] .

2. In caso di risposta affermativa alla questione sub b), punto 1:

Se ciò valga anche nel caso in cui le decisioni di diniego dello Stato membro richiesto siano illegittime.

3. In caso di risposta negativa alla questione sub b), punto 2:

Se il richiedente asilo nello Stato membro richiedente possa far valere, nei confronti dello Stato membro richiesto, un trasferimento illegittimo di competenza, a causa del mancato rispetto dei criteri di competenza relativi alla tutela dell'unità familiare (articoli 8-11, 16, 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III).

c. Domanda di asilo reiterata

1. Se l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che non escludono l'applicabilità delle disposizioni del capo III e dell'attuazione di una procedura di presa in carico ai sensi del capo VI, sezione II, del regolamento Dublino III nei casi in cui i richiedenti abbiano già presentato una domanda di asilo nello Stato membro richiedente e tale domanda sia stata inizialmente respinta come inammissibile dallo Stato membro richiedente, sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE⁽⁷⁾, ma nel frattempo, ad esempio in seguito alla concreta esecuzione della «Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016» (cfr. «EN P-000604/2021, Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission» del 1° giugno 2021), nello Stato membro richiedente si svolga una procedura ammissibile di esame della domanda di asilo reiterata.

2. In caso di risposta negativa alla questione sub c), punto 1:

Se, nel caso descritto sub c), punto 1, l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che essi non escludono l'applicabilità delle norme del capo III e l'attuazione di una procedura di presa in carico ai sensi del capo VI, sezione II, del regolamento Dublino III nei casi in cui si applicano i criteri di competenza relativi alla tutela dell'unità familiare (articoli 8-11, 16 del regolamento Dublino III).

3. Se l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III sia ancora applicabile quando i richiedenti hanno già presentato una domanda di asilo nello Stato membro richiedente e tale domanda sia stata inizialmente respinta come inammissibile dallo Stato membro richiedente, sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE, ma nel frattempo, ad esempio in seguito alla concreta esecuzione della «Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016» (cfr. «EN P-000604/2021, Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission» del 1° giugno 2021), nello Stato membro richiedente si svolga una procedura ammissibile di esame della domanda di asilo reiterata.

4. In caso di risposta affermativa alla questione sub c), punto 3):

Se l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III conferisca ai richiedenti asilo un diritto soggettivo azionabile nello Stato richiesto. Se esistano prescrizioni del diritto dell'Unione per l'esercizio della discrezionalità da parte delle autorità nazionali, ad esempio la tutela dell'unità familiare, l'interesse superiore del minore, o se ciò sia soggetto esclusivamente al diritto nazionale.

d. Diritti soggettivi del familiare soggiornante nello Stato membro richiesto

Se il familiare già soggiornante nello Stato membro richiesto abbia anch'egli un diritto, azionabile in giudizio, al rispetto degli articoli 8 e seguenti del regolamento Dublino III e delle norme ad esso collegate in materia di trasferimento (articoli 18, 29 e seguenti del regolamento Dublino III; eventualmente in combinato disposto con i considerando 13, 14 e 15 del regolamento Dublino III e con l'articolo 47 della Carta) nonché dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

- (¹) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31).
- (²) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
- (³) ECLI:EU:C:2016:409.
- (⁴) ECLI:EU:C:2017:587.
- (⁵) ECLI:EU:C:2018:900.
- (⁶) Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2014, L 39, pag. 1).
- (⁷) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

**Impugnazione proposta il 20 agosto 2021 da XC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione)
del 10 febbraio 2021, causa T-488/18, XC / Commissione**

(Causa C-527/21 P)

(2021/C 490/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: XC (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 febbraio 2021 nella causa T-488/18, XC/Commissione;
- annullare le tre decisioni impugnate in primo grado, ovvero, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione al risarcimento del danno stabilito in via equitativa dalla Corte, ovvero, in subordine, disporre il rinvio al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio del doppio grado, ovvero, in subordine riservare la questione delle spese, con rinvio al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è suddivisa in quattro parti.

Prima parte, sul respingimento della domanda di annullamento della lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/356/18 (punti 173-182 della sentenza impugnata)

A tale riguardo, il ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio; la violazione e falsa applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di annullamento della lista di riserva dei concorsi generali; la violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di tutela giurisdizionale effettiva; il difetto di motivazione e l'illogicità della sentenza impugnata nonché lo snaturamento e il travisamento dei fatti di causa.

Seconda parte, sul respingimento della domanda di annullamento della decisione C(2018) 3969 della Commissione, del 19 giugno 2018, in materia di accesso ai documenti (punti 141-172 della sentenza impugnata)

Il ricorrente deduce, in proposito, la violazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza T-515/14 P, Alexandrou/Commissione; la violazione dei principi di unità e di coerenza del diritto europeo; la violazione dell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾; la violazione di procedura consistente nell'omessa pronuncia su parte della domanda del ricorso nonché il travisamento e lo snaturamento dei fatti di causa.

Terza parte, sul respingimento della domanda di annullamento della decisione della giuria esaminatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, del 4 dicembre 2017, di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso (punti 78-99 della sentenza impugnata)

Il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 1-quinquies dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dell'articolo 8, comma 1, della direttiva 2000/43/CE ⁽²⁾; l'illogicità manifesta della sentenza impugnata; un errore manifesto di valutazione nonché la violazione dell'articolo 1 quinquies di detto Statuto.

Quarta parte, sul risarcimento del danno e sulle spese (punti 183-198 della sentenza impugnata)

Il ricorrente sostiene che i capi della sentenza del Tribunale relativi al risarcimento del danno e alle spese dovrebbero essere anch'essi annullati in quanto strettamente connessi al rigetto delle domande di annullamento delle decisioni impuginate in primo grado.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 agosto 2021 —
Verband Sozialer Wettbewerb eV / familia-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG**

(Causa C-543/21)

(2021/C 490/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Resistente: familia-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1) Se la nozione di prezzo di vendita di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa deve includere l'importo della cauzione che il consumatore deve versare all'atto dell'acquisto di merci in bottiglie o vasetti a rendere.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 98/6/CE, gli Stati membri siano autorizzati a mantenere in vigore una misura di deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE, come quella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della Preisangabenverordnung, ai sensi della quale, ove sia richiesta, oltre al corrispettivo di un prodotto, una garanzia rimborsabile, l'importo di tale garanzia deve essere indicato in aggiunta al prezzo del prodotto e non deve essere indicato un importo totale, o se ciò sia escluso dal principio di completa armonizzazione della direttiva 2005/29/CE ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU. 1998, L 80, pag. 27).

⁽²⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'8 settembre 2021 —
Hauptzollamt Hamburg / Shell Deutschland Oil GmbH**

(Causa C-553/21)

(2021/C 490/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg

Resistente: Shell Deutschland Oil GmbH

Questione pregiudiziale

Se il principio di proporzionalità previsto dal diritto dell'Unione si applichi anche alla riduzione fiscale facoltativa di cui all'articolo 5, prima frase, quarto trattino, della direttiva 2003/96⁽¹⁾, con la conseguenza che lo Stato membro non può rifiutare la riduzione d'imposta dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dalla sua legge, se al momento del ricevimento della domanda da parte dell'autorità competente non è ancora scaduto il termine di prescrizione per l'accertamento fiscale.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il
16 settembre 2021 — RWE Power Aktiengesellschaft / Hauptzollamt Duisburg**

(Causa C-571/21)

(2021/C 490/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: RWE Power Aktiengesellschaft

Resistente: Hauptzollamt Duisburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (direttiva 2003/96), nella misura in cui stabilisce che l'energia elettrica utilizzata per produrre elettricità sia esente da imposte, possa — tenuto conto dell'articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, della medesima direttiva — essere interpretato nel senso che tale esenzione comprenda anche procedimenti a cui i prodotti energetici ottenuti in cave a cielo aperto sono sottoposti nelle centrali per renderli più idonei al loro utilizzo nelle stesse, quali frantumazione, separazione di parti estranee e sminuzzamento fino alla grandezza richiesta dalla caldaia per ragioni operative.
- 2) Se l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, nella misura in cui stabilisce che l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa sia esente da imposte, possa — tenuto conto dell'articolo 21, paragrafo 3, terza frase, della medesima direttiva — essere interpretato nel senso che si debba quindi esentare anche l'energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti dei depositi e i mezzi di trasporto necessari per il funzionamento continuativo delle centrali.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania)
il 27 settembre 2021 — VB / Sixt Leasing SE**

(Causa C-594/21)

(2021/C 490/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: VB

Resistente: Sixt Leasing SE

Questioni pregiudiziali

1a) Se i contratti di leasing di autovetture a chilometraggio limitato e con una durata di 48 mesi conclusi con un consumatore costituiscano prestazioni di «servizi di noleggio di autovetture», ricadendo pertanto nella deroga relativa al diritto di recesso nei contratti a distanza in forza dell'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE ⁽¹⁾.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale:

1b) Se i contratti di leasing di autovetture a chilometraggio limitato conclusi con un consumatore costituiscano contratti aventi ad oggetto servizi finanziari ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE ⁽²⁾, recepito dall'articolo 2, punto 12, della direttiva 2011/83/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

⁽²⁾ Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

Ricorso proposto il 28 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-601/21)

(2021/C 490/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils, P. Ondrůšek, pełnomocnicy)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni del ricorrente

— Dichiarare che, avendo aggiunto un'esclusione non prevista dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici ⁽¹⁾ relativa alla produzione di taluni documenti, stampe e contrassegni, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 1, paragrafo 1, e 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

In sede di recepimento della direttiva 2014/24, la Repubblica di Polonia ha escluso dall'ambito di applicazione definito da tale direttiva il procedimento di produzione di tutta una serie di documenti, stampe e contrassegni. Le esclusioni introdotte dalla Polonia riguardano documenti pubblici (come, ad esempio, carte d'identità, passaporti, libretti di navigazione), bolli fiscali, contrassegni di legalizzazione e contrassegni per veicoli, schede elettorali e contrassegni olografici apposti sui certificati di voto, nonché i chip per microprocessori con software di gestione dei documenti pubblici, i sistemi informatici e le banche dati necessari all'utilizzo dei documenti pubblici. Secondo la Commissione l'introduzione di tale esclusione costituisce una violazione della direttiva 2014/24, in quanto porta ad una restrizione del suo ambito di applicazione non giustificata dalle disposizioni della direttiva 2014/24 né dall'articolo 346 TFUE. La Commissione cita la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-187/16, Commissione/Austria, come un importante precedente in tale contesto.

Nel corso del procedimento precontenzioso la Polonia ha invocato la necessità di tutelare la sicurezza dei documenti ufficiali. Pur concordando sulla necessità di garantire la sicurezza e l'autenticità di questi documenti, la Commissione ritiene che la Polonia non abbia dimostrato che la protezione richiesta, inclusa la tutela contro la falsificazione o quella connessa alle disposizioni sulla protezione dei dati personali, non possa essere attuata nell'ambito della procedura di appalto pubblico prevista dalla direttiva 2014/24.

(¹) GU 2014, L 94, pag. 65.

Ricorso proposto il 28 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-602/21)

(2021/C 490/25)

Lingua originale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: D. Milanowska, M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica di Polonia:

- 1) avendo previsto che i piani d'azione per le zone in cui i valori limite di rumore ammissibili non sono stati superati debbano essere messi a punto entro il 18 luglio 2024, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (¹);
- 2) non avendo previsto che i piani d'azione debbano comprendere un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, nonché le misure pianificate dalle autorità competenti per i successivi cinque anni volte alla conservazione delle aree silenziose, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del punto 1, trattini settimo e nono, dell'allegato V a tale direttiva;
- 3) non avendo messo a punto piani d'azione per i 20 assi ferroviari principali individuati nell'allegato A.3 del ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49;
- 4) non avendo messo a punto piani d'azione per i 290 assi stradali principali individuati nell'allegato A.4 del ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49; nonché
- 5) non avendo trasmesso le sintesi dei piani d'azione per i 20 assi ferroviari principali individuati nell'allegato A.3 del ricorso e per i 290 assi stradali principali individuati nell'allegato A.4 del ricorso, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, in combinato disposto con l'allegato VI a quest'ultima;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che l'introduzione dell'obbligo di mettere a punto entro il 18 luglio 2024 piani d'azione per le zone in cui i livelli di rumore ammissibili non sono stati superati non garantisce un'adeguata protezione di tali zone e comporta che la Repubblica di Polonia è venuta meno all'obbligo di mettere a punto piani destinati a gestire nel suo territorio i problemi di rumore e i relativi effetti, il che è in contrasto con l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/49. Gli obiettivi della direttiva di evitare e prevenire gli effetti nocivi del rumore ambientale, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente, possono essere raggiunti solo se vengono elaborati piani d'azione anche per le zone in cui non si registra il superamento dei limiti di rumore.

Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che il diritto polacco non garantisce che il programma di tutela dell'ambiente comprenda anche misure volte alla conservazione delle aree silenziose, come richiesto dalla direttiva 2002/49. Il diritto polacco non soddisfa questo requisito. Inoltre, il diritto polacco non richiede di presentare un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, quale elemento obbligatorio di un piano d'azione. L'articolo 119a, paragrafo 5, della legge relativa alla tutela dell'ambiente (ustawa Prawo ochrony środowiska) obbliga soltanto il competente presidente [del voivodato] a condurre consultazioni pubbliche in conformità alle pertinenti disposizioni. Tuttavia, non contiene alcun obbligo giuridico di includere nel piano d'azione un resoconto delle consultazioni pubbliche.

Con il terzo motivo, la Commissione sostiene che la Polonia non ha messo a punto piani d'azione per 20 assi ferroviari principali, che aveva precedentemente notificato alla Commissione come assi ferroviari principali, il che costituisce una violazione da parte della Polonia dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.

Con il suo quarto motivo, la Commissione sostiene che la Polonia non ha messo a punto piani d'azione per 290 assi stradali principali, che aveva precedentemente notificato alla Commissione come assi stradali principali, il che costituisce una violazione da parte della Polonia dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.

Con il suo quinto motivo, la Commissione sostiene che la Polonia non ha trasmesso le sintesi dei piani d'azione per 20 assi ferroviari principali e per 290 assi stradali principali, il che costituisce una violazione dell'articolo 10 della direttiva 2002/49/CE.

(¹) GU 2002, L 189, pag. 12

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Simpson / Consiglio

(Causa T-646/16 P-RENV-RX) ⁽¹⁾

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Diniego del Consiglio di riclassificare l'interessato, in seguito al superamento da parte di quest'ultimo di un concorso generale, nel grado previsto nel bando di concorso – Rigetto del ricorso nel merito – Impugnazione – Annullamento – Sentenza su impugnazione riesaminata dalla Corte e annullata – Rinvio al Tribunale in quanto giudice dell'impugnazione – Obbligo di motivazione»)

(2021/C 490/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocatessa)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F-142/11 RENV, EU:F:2016:136) e diretta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Erik Simpson sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nella causa T-646/16 P.
- 3) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese nelle cause T-441/18 RENV e T-646/16 P-RENV-RX.

⁽¹⁾ GU C 419 del 14.11.2016.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Aeris Invest/BCE

(Causa T-827/17) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE – Documenti che riflettono il risultato delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE – Obbligo di motivazione – Eccezione relativa alla tutela della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro – Eccezione relativa alla tutela della stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di uno Stato membro – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali dal diritto dell'Unione – Nozione di informazioni riservate – Presunzione generale di riservatezza – Deroghe all'obbligo del segreto professionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali»)

(2021/C 490/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e E. Galán Burgos, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: T. Filipova, D. Báez Seara e F. von Lindeiner, agenti, assistiti da M. Kottmann, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, J. Rius, C. Ehrbar e A. Steiblyté, agenti), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo e A. Rodríguez Conde, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento delle decisioni LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 e LS/MD/17/419 della BCE, del 7 novembre 2017, recanti diniego dell'accesso integrale a taluni documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, SA.

Dispositivo

- 1) La decisione LS/MD/17/406 della Banca centrale europea (BCE), del 7 novembre 2017, è annullata nella parte in cui nega l'accesso al risultato della votazione in seno al Consiglio direttivo della BCE contenuto nel verbale della 447^a riunione del Consiglio direttivo della BCE.
- 2) Il ricorso è respinto per la restante parte.
- 3) L'Aeris Invest Sàrl supporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla BCE.
- 4) La BCE supporterà un terzo delle proprie spese.
- 5) La Commissione europea e la Banco Santander, SA supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 63 del 19.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — OCU/BCE

(Causa T-15/18) ⁽¹⁾

«Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell'Unione – Nozione di informazioni riservate – Deroghe all'obbligo del segreto professionale – Diritti della difesa»

(2021/C 490/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Martínez Martínez e C. López Mérida de Ramón, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: T. Filipova, D. Báez Seara e F. von Lindeiner, agenti, assistiti da M. Kottmann, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, J. Rius, C. Ehrbar e A. Steiblyté, agenti), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo e A. Rodríguez Conde, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione LS/MD/17/428 della BCE, del 17 novembre 2017, che nega l'accesso a determinati documenti relativi all'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
- 3) La Commissione europea e il Banco Santander, SA sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 83 del 5.3.2018.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Ukrselhosprom PCF e Versobank/BCE

(Cause T-351/18 e T-584/18) (¹)

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell'autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Ricevibilità – Competenze delle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti e della BCE all'interno del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Parità di trattamento – Proporzionalità – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Sviamento di potere – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»]

(2021/C 490/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ucraina), Versobank AS (Tallinn, Estonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta e G. Marafioti, agenti, assistite da B. Schneider, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, D. Triantafyllou e A. Nijenhuis, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE e volta, in primo luogo, all'annullamento della decisione ECB_SSM_2018_EE_1 WHD_2017_0012 della BCE, del 26 marzo 2018, in secondo luogo, della decisione ECB_SSM_2018_EE_2 WHD_2017_0012, del 17 luglio 2018, che sostituisce la decisione ECB_SSM_2018_EE_1 WHD_2017_0012, con cui la BCE ha revocato alla Versobank l'autorizzazione per l'avvio dell'attività di ente creditizio, e in terzo luogo, della decisione ECB/SSM/2018-EE-3, del 14 agosto 2018, concernente le spese relative al procedimento di impugnazione.

Dispositivo

- 1) Le cause T-351/18 e T-584/18 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla causa T-351/18.
- 3) Il ricorso nella causa T-584/18 è respinto.
- 4) Nella causa T-351/18, Ukrselhosprom PCF LLC, Versobank AS, la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.
- 5) Nella causa T-584/18, Ukrselhosprom PCF LLC e Versobank AS sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BCE.
- 6) Nella causa T-584/18, la Commissione sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Aupicon e a./SEAE**(Causa T-655/18) ⁽¹⁾**

(«Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell'allegato X dello Statuto – Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita – Orientamenti relativi al metodo di fissazione dell'indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione che fissa nella percentuale del 20 % l'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana – Mancata elaborazione del questionario richiesto dagli orientamenti – Irregolarità procedurale – Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 490/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Delphine Aupicon (Gaborone, Botswana) e gli altri 10 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hilaire e C. García Fernández, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione del direttore generale per il bilancio e l'amministrazione del SEAE del 19 dicembre 2017 relativa alla fissazione, per l'esercizio 2018, dell'indennità correlata alle condizioni di vita prevista all'articolo 10 dell'allegato X dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in quanto stabilisce la percentuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana nella misura del 20 % dell'importo di riferimento e, dall'altro, se necessario, del foglio paga dei ricorrenti del gennaio 2018, in quanto applica per la prima volta tale decisione.

Dispositivo

- 1) La decisione del direttore generale per il bilancio e l'amministrazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 19 dicembre 2017 relativa alla fissazione, per l'esercizio 2018, dell'indennità correlata alle condizioni di vita prevista all'articolo 10 dell'allegato X dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, è annullata in quanto stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la percentuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana nella misura del 20 % dell'importo di riferimento.
- 2) I fogli paga della sig.ra Delphine Aupicon e degli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza, emessi dal SEAE per il gennaio 2018, sono annullati nei limiti in cui applicano la decisione del SEAE del 19 dicembre 2017, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la percentuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale con sede di servizio in Ghana nella misura del 20 % dell'importo di riferimento.
- 3) Il SEAE è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 25 del 21.1.2019.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — European Union Copper Task Force/Commissione(Causa T-153/19) ⁽¹⁾

(«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva “composti di rame” – Rinnovo dell’approvazione ai fini dell’immissione sul mercato – Sostanze candidate alla sostituzione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazioni – Proporzionalità – Principio di precauzione – Errore manifesto di valutazione – Perizia»)

(2021/C 490/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Union Copper Task Force (Springfield, Regno Unito) (rappresentanti: I. Moreno-Tapia Rivas e C. Vila Gisbert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras e I. Naglis, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Stefani, C. Ionescu Dima e A. Tamás, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: D. Kornilaki e E. Karlsson, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018 L 317, pag. 16).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La European Union Copper Task Force è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 155 del 6.5.2019.

Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Fronte Polisario/Consiglio(Causa T-279/19) ⁽¹⁾

(«Relazioni esterne – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Maroc – Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo – Decisione che approva la conclusione dell'accordo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Capacità di stare in giudizio – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ambito di applicazione territoriale – Competenza – Interpretazione del diritto internazionale adottata dalla Corte – Principio di autodeterminazione – Principio dell'effetto relativo dei trattati – Invocabilità – Nozione di consenso – Attuazione – Potere discrezionale – Limiti – Mantenimento degli effetti della decisione impugnata»)

(2021/C 490/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Plaza García e V. Piessevaux, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, C. Mosser, J.-L. Carré e T. Stehelin, agenti), Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Clotuche-Duvieusart, A. Bouquet e B. Eggers, agenti), Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Rabat, Marocco) (rappresentanti: G. Forwood, N. Colin e A. Hublet, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU 2019, L 34, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è annullata.
- 2) Gli effetti della decisione 2019/217 sono mantenuti per un periodo che non può eccedere il termine previsto all'articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea o, se un'impugnazione è proposta entro tale termine, fino alla pronuncia della sentenza della Corte su tale impugnazione.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario).
- 4) La Repubblica francese, la Commissione europea e la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader) sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 220 dell'1.7.2019.

Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Fronte Polisario/Consiglio

(Cause riunite T-344/19 e T-356/19) (¹)

(«Relazioni esterne – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra l'Unione e il Marocco – Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato – Scambio di lettere che accompagna l'accordo di partenariato – Decisione di conclusione – Regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Capacità di stare in giudizio – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ambito di applicazione territoriale – Competenza – Interpretazione del diritto internazionale adottata dalla Corte – Principio di autodeterminazione – Principio dell'effetto relativo dei trattati – Invocabilità – Nozione di consenso – Attuazione – Potere discrezionale – Limiti – Mantenimento degli effetti della decisione impugnata»)

(2021/C 490/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert, P. Plaza García e V. Piessevaux, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto nelle cause T-344/19 e T-356/19: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto nelle cause T-344/19 e T-356/19: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, C. Mosser, J.-L. Carré e T. Stéhelin, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto nelle cause T-344/19 e T-356/19: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Bouquet e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto nella causa T-344/19: Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée (Tangeri, Marocco), Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord (Casablanca, Marocco), Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre (Agadir, Marocco), Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud (Dakhla, Sahara occidentale) (rappresentanti: G. Forwood, N. Colin e A. Hublet, avvocati)

Oggetto

Nella causa T-344/19, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (GU 2019, L 77, pag. 4), e, nella causa T-356/19, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione (GU 2019, L 77, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo, è annullata.
- 2) Gli effetti della decisione 2019/441 sono mantenuti per un periodo che non può eccedere il termine previsto all'articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea o, se un'impugnazione è proposta entro tale termine, fino alla pronuncia della sentenza della Corte su tale impugnazione.
- 3) Il ricorso nella causa T-356/19 è respinto.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) nella causa T-344/19.
- 5) Il Fronte Polisario è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio nella causa T-356/19.
- 6) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Commissione europea supporteranno le proprie spese.
- 7) La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre e la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud supporteranno le proprie spese nella causa T-344/19.

(¹) GU C 270 del 12.8.2019.

Sentenza del Tribunale 13 ottobre 2021 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (INSTINCT)

(Causa T-1/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo INSTINCT – Assenza di uso effettivo del marchio – Importanza dell'uso – Valutazione globale degli elementi di prova – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 490/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Montañá Mora e S. Sebe Marin, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Natural Instinct Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentanti: A. Newman, E. Yates, J.-M. Fearnley, solicitors, e J. Moss, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 ottobre 2019 (procedimento R 178/2019-5), relativa a un procedimento di decadenza tra la Natural Instinct e la M. I. Industries.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La M. I. Industries, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 68 del 2.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Schneider/EUIPO — Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria)

(Causa T-12/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea figurativo Frutaria – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell'uso effettivo – Natura dell'uso»]

(2021/C 490/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Markus Schneider (Bonn, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka et V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: J. Learte Álvarez et C. Anadón Giménez, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 ottobre 2019 (procedimento R 284/2019-1), relativa a un procedimento di decadenza tra il sig. Schneider e la Frutaria Comercial de Frutas y Hortaliza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Markus Schneider è condannato alle spese.

(¹) GU C 68 du 2.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — IB / EUIPO(Causa T-22/20) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento di invalidità durante il procedimento disciplinare – Destituzione – Procedimento di invalidità divenuto privo di oggetto a seguito della destituzione – Ricorso di annullamento – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Doveri di sollecitudine – Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 490/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IB (rappresentante: N. de Montigny, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiuūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'EUIPO del 14 marzo 2019 nella parte in cui, da un lato, essa impone al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione dei suoi diritti a pensione e, dall'altro, chiude definitivamente il procedimento di invalidità del medesimo.

Dispositivo

- 1) La decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 marzo 2019 è annullata nella parte in cui chiude definitivamente il procedimento di invalidità di IB.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 68 del 2.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — AV e AW / Parlamento(Causa T-43/20) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 490/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: AV, AW (rappresentanti: L. Levi, S. Rodrigues e J. Martins, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Scafarto e I. Lázaro Betancor, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni del Parlamento del 21 giugno 2019, che infliggono al ricorrente una sanzione disciplinare della retrocessione di quattro gradi, da AST 6 a AST 2, e alla ricorrente una sanzione disciplinare della retrocessione di due gradi, da AST 8 a AST 6, nonché, per quanto necessario, delle decisioni del Parlamento del 28 novembre 2019, recanti rigetto dei reclami dei ricorrenti del 17 luglio 2019, presentati avverso le decisioni del 21 giugno 2019.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) AV e AW sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 87 del 16.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — Rivière e a./Parlamento

(Causa T-88/20) ⁽¹⁾

(«Diritto istituzionale – Parlamento – Misura adottata dal presidente del Parlamento che vieta le bandiere nazionali sui banchi dei deputati – Norme di comportamento dei deputati – Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)

(2021/C 490/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jérôme Rivière (Nizza, Francia) e gli altri 10 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e T. Lukácsi, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Gunnar Beck (Neuss, Germania), Philippe Olivier (Draveil, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della misura adottata dal presidente del Parlamento il 13 gennaio 2020 intesa a vietare ai deputati di esporre la bandiera nazionale sul loro banco.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Jérôme Rivière e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
- 3) I sigg.ri Gunnar Beck e Philippe Olivier sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 114 del 6.4.2020.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — IP/Commissione

(Causa T-121/20) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Indagine dell'OLAF – Rimborso di spese mediche – Sanzione disciplinare – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 10, lettera h), dell'allegato IX dello Statuto – Recidiva – Articolo 27 dell'allegato IX dello Statuto – Decisione che accoglie la domanda volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione di una sanzione anteriore – Articolo 26 dello Statuto – Inopponibilità al funzionario e non invocabilità contro quest'ultimo di una sanzione di cui non risulta alcuna menzione nel fascicolo personale»)

(2021/C 490/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IP (rappresentanti: L. Levi, S. Rodrigues e J. Martins, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 21 agosto 2019 di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare della risoluzione senza preavviso del suo contratto di assunzione.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea del 21 agosto 2019, di infliggere a IP la sanzione disciplinare della risoluzione senza preavviso del suo contratto di assunzione, è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 20.4.2020.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele)

(Causa T-124/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di annullamento – Marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante spine di pesce tra due linee parallele – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno atto a costituire un marchio dell'Unione europea – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Obbligo di pronuncia sul ricorso – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Ricorso incidentale»]

(2021/C 490/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: M/S. Indeutsch International (Noida, India) (rappresentanti: G. Glas, avvocato, D. Stone, A. Dykes, A. Leonelli, K. Hughes, solicitors, e S. Malynicz, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: 135 Kirkstall, Inc., anciennement Crafts Americana Group, Inc. (Vancouver, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e J. Fish, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell'EUIPO del 13 dicembre 2019 (procedimento R 2672/2017-G), relativa ad un procedimento di annullamento tra la Crafts Americana Group e la M/S. Indeutsch International.

Dispositivo

- 1) La decisione della commissione di ricorso allargata dell'EUIPO del 13 dicembre 2019 (procedimento R 2672/2017-G) è annullata.
- 2) Non vi è luogo a statuire sul ricorso principale.

- 3) La M/S. Indeutsch International e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) supporteranno, oltre alle proprie spese, le spese della 135 Kirkstall, Inc., ex Crafts Americana Group, Inc., relative al ricorso incidentale e al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 4) La 135 Kirkstall, ex Crafts Americana Group, supporterà le proprie spese relative al ricorso principale.

(¹) GU C 137 del 27.4.2020.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — JK / Commissione

(Causa T-219/20) (¹)

«Funzione pubblica – Funzionari – Personale della Commissione in servizio presso il SEAE – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Decisione implicita di rigetto della domanda – Decisione di rigetto del reclamo – Articolo 90 dello Statuto – APN competente – Principio di buona amministrazione»

(2021/C 490/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JK (rappresentante: N. de Montigny, avvocatessa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e T. Lilamand, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione implicita della Commissione del 5 giugno 2019 che respinge la domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e della sua decisione del 6 gennaio 2020 recante rigetto del reclamo proposto da quest'ultimo.

Dispositivo

- 1) La decisione implicita della Commissione europea del 5 giugno 2019 che respinge la domanda di assistenza presentata da JK ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e la sua decisione del 6 gennaio 2020 recante rigetto del reclamo proposto da quest'ultimo sono annullate.
- 2) La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute da JK.

(¹) GU C 209 del 22.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+)

(Causa T-429/20) (¹)

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Sedus ergo+ – Marchio nazionale denominativo anteriore ERGOPLUS – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

(2021/C 490/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sedus Stoll AG (Dogern, Germania) (rappresentanti: M. Goldmann e J. Thomsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer, D. Hanf e M. Eberl, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wolfgang Kappes (Bochum, Germania) (rappresentanti: J. Schneiders, N. Gottschalk e B. Schneiders, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 marzo 2020 (procedimento R 1303/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Kappes e la Sedus Stoll.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 marzo 2020 (procedimento R 1303/2019-1) è annullata.
- 2) Il ricorso proposto dinanzi all'EUIPO dal sig. Wolfgang Kappes è respinto.
- 3) L'EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Sedus Stoll AG ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.
- 4) Il sig. Kappes si farà carico delle proprie spese nonché delle spese indispensabili sostenute dalla Sedus Stoll ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

(¹) GU C 279 del 24.8.2020.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+)

(Causa T-436/20) (¹)

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Sedus ergo+ – Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ERGOPLUS – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

(2021/C 490/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sedus Stoll AG (Dogern, Germania) (rappresentanti: M. Goldmann e J. Thomsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer, D. Hanf e M. Eberl, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wolfgang Kappes (Bochum, Germania) (rappresentanti: J. Schneiders, N. Gottschalk e B. Schneiders, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 marzo 2020 (procedimento R 2194/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Kappes e la Sedus Stoll.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 marzo 2020 (procedimento R 2194/2018-1) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sedus Stoll AG ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

- 4) Il sig. Wolfgang Kappes sopporterà le proprie spese nonché le spese indispensabili sostenute dalla Sedus Stoll ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

(¹) GU C 279 del 24.8.2020.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Setarcos Consulting/EUIPO (Blockchain Island)

(Causa T-523/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Blockchain Island – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 490/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Setarcos Consulting ltd. (Sliema, Malta) (rappresentante: S. Stafylakis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2020 (procedimento R 2806/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Blockchain Island come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Setarcos Consulting ltd. è condannata alle spese.

(¹) GU C 339 del 12.10.2020.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Unimax Stationery/EUIPO — Mitsubishi Pencil (UNI-MAX)

(Causa T-591/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo UNI-MAX – Marchi dell'Unione europea figurativi anteriori uni e uni-ball – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 490/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unimax Stationery (Daman, India) (rappresentanti: A. Hempel e C. Grünewald, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mitsubishi Pencil Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: J. Fesenmair, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 luglio 2020 (procedimento R 371/2020-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Mitsubishi Pencil e l'Unimax Stationery.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Unimax Stationery è condannata alle spese.

(¹) GU C 390 del 16.11.2020.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 — NZ / Commissione

(Causa T-668/20) (¹)

(«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso interno COM/1/AD 10/18 – Decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco di riserva del concorso – Obbligo di motivazione – Segretezza dei lavori della commissione giudicatrice – Ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice – Assenza di comunicazione dei punteggi intermedi e della ponderazione degli elementi costitutivi della prova orale»)

(2021/C 490/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NZ (rappresentante: H. Tagaras, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 29 aprile 2020, adottata a seguito di un riesame, di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco di riserva del concorso interno COM/1/AD 10/18.

Dispositivo

- 1) La decisione del 29 aprile 2020 con la quale la commissione giudicatrice del concorso interno COM/1/AD 10/18 ha rifiutato, a seguito di un riesame, di iscrivere il nome di NZ nell'elenco di riserva per l'assunzione di amministratori di grado AD 10 nel settore «Coordinamento, comunicazione, gestione delle risorse umane e di bilancio, revisione contabile» è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 28 del 25.1.2021.

**Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Škoda Investment/EUIPO — Škoda Auto
(Rappresentazione di una freccia alata)**

(Causa T-712/20) (¹)

(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta una freccia alata – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una freccia alata – Impedimento alla registrazione relativo – Rigetto parziale dell'opposizione – Limitazione della portata dell'opposizione nell'ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Ritiro parziale dell'opposizione – Motivo rilevato d'ufficio dalla commissione di ricorso – Divieto di statuire ultra petita»)

(2021/C 490/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Škoda Investment a.s. (Plzeň, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Škoda Auto a.s. (Mladá Boleslav, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Fesenmair, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 ottobre 2020 (procedimento R 284/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Škoda Investment e la Škoda Auto.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Škoda Investment a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Škoda Auto a.s. ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

(¹) GU C 35 dell'1.2.2021.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Freundlieb/EUIPO (CRYSTAL)

(Causa T-732/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Marchio dell'Unione europea denominativo CRYSTAL – Mancanza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum – Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001 – Dovere di diligenza – Mancanza di controllo – Inosservanza dei termini»]

(2021/C 490/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Freundlieb (Berlino, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° ottobre 2020 (procedimento R 1056/2020-5), relativa ad una domanda di restitutio in integrum nel diritto di chiedere il rinnovo del marchio dell'Unione europea denominativo CRYSTAL.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Andreas Freundlieb è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(¹) GU C 44 dell'8.2.2021.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 – Freundlieb/EUIPO (BANDIT)(Causa T-733/20) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea – Marchio dell'Unione europea denominativo BANDIT – Mancanza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum – Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001 – Dovere di diligenza – Mancanza di controllo – Inosservanza dei termini**»]

(2021/C 490/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Freundlieb (Berlino, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° ottobre 2020 (procedimento R 730/2020-5), relativa ad una domanda di restitutio in integrum nel diritto di chiedere il rinnovo del marchio dell'Unione europea denominativo BANDIT.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Andreas Freundlieb è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

⁽¹⁾ GU C 44 dell'8.2.2021.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — Ciano Trading & Services CT & S e a. / Commissione(Causa T-45/21) ⁽¹⁾

(«**Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Ristorazione sostenibile per la Commissione a Bruxelles e dintorni – Annullamento della gara d'appalto – Legittimo affidamento – Abuso del diritto**»)

(2021/C 490/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ciano Trading & Services CT & S SpA (Fiumicino, Italia), Silvia Brizio (Venaria Reale, Italia), Laurence André (Grivegnée, Belgio), Lidia Pacitti (Neder-over-Heembeek, Belgio) (rappresentanti: D. Gillet e S. Van Besien, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Van Noyen e M. Ilkova, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE di annullamento della decisione della Commissione, del 20 novembre 2020, che ha annullato la procedura di gara OIB/2019/CPN/0039 relativa alla ristorazione sostenibile per la Commissione nella Regione di Bruxelles-Capitale e dintorni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Ciano Trading & Services CT & S SpA, le sig.re Silvia Brizio, Laurence André e Lidia Pacitti sono condannate alle spese relative al procedimento principale e al procedimento sommario.

(¹) GU C 88 del 15.03.2021.

Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2021 — CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio

(Causa T-633/20) (¹)

[«Ricorso di annullamento – Sanità – Regolamento (UE) 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Nozione di atto legislativo – Nozione di atto regolamentare – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

(2021/C 490/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Coordination nationale médicale santé — environnement (CNMSE) (Parigi, Francia) e altri cinque ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentante: G. Tumerelle, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Etienne e W. Kuzmienko, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e M. Moore, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (GU 2020, L 231, pag. 12).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Commissione europea e dall'associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique».
- 3) La Coordination nationale médicale santé — environnement (CNMSE) e gli altri cinque ricorrenti i cui nomi figurano in allegato supporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.
- 4) La Commissione e l'associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique» supporteranno le spese relative alle loro rispettive istanze d'intervento.

(¹) GU C 9 dell'11.1.2021.

Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2021 — NB / Corte di giustizia dell'Unione europea**(Causa T-648/20) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Decisione di non nominare il ricorrente al grado AST 10 – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»)**

(2021/C 490/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* NB (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e A. Ysebaert, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione di non nominare la ricorrente nel grado AST 10, in secondo luogo, e per quanto necessario, della decisione di nominare A in tale grado e, in terzo luogo, e, in mero subordine, di tutte le decisioni di nomina di altri funzionari in detto grado.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) NB è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 443 del 21.12.2020.

Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2021 — Mariani e a. / Parlamento**(Causa T-124/21) ⁽¹⁾****[«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 – Cooperazione con la Procura europea e efficacia delle indagini dell'OLAF – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»]**

(2021/C 490/53)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Thierry Mariani (Parigi, Francia) e gli altri 22 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all'ordinanza (rappresentante: F. Wagner, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e L. Tapper Brandberg, agenti)**Oggetto**

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento l'articolo 1 del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU 2020, L 437, pag. 49).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

- 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il sig. Thierry Mariani e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
- 4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

(¹) GU C 138 del 19.4.2021.

Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 ottobre 2021 — Paccor Packaging / Commissione
(Causa T-148/21 R)

[«Procedimento sommario – Ambiente – Direttiva (UE) 2019/904 – Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 – Specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»]

(2021/C 490/54)

Lingua processuale l'inglese

Parti

Ricorrente: Paccor Packaging GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: P. Kugel e G. Dávid, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Bourgois e L. Haasbeek, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione dell'esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente (GU 2020, L 428, pag. 57).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Zaytsev/Consiglio

(Causa T-563/21)

(2021/C 490/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alexander Zaytsev (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: A. Shmagin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente;

— condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

— La motivazione per l'inserimento del nome del ricorrente negli elenchi allegati agli atti impugnati non soddisferebbe i requisiti di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE. Essa sarebbe vaga e non dettagliata. Motivi quali l'«accesso alla famiglia Lukashenko» e l'«[ottenimento di] contratti redditizi per le sue attività» nonché quello secondo cui il ricorrente avrebbe ricevuto il sostegno di sig. Viktor Lukashenko sarebbero troppo generici e indefiniti. L'affermazione secondo cui la Bremino-Grupp OOO, di cui il ricorrente fa effettivamente parte, avrebbe ricevuto un sostegno illegittimo dallo Stato per lo sviluppo di una zona economica speciale «Bremino-Orsha» o «*numerosi vantaggi finanziari e fiscali*» è troppo imprecisa per comprendere come il trattamento di questa zona economica differisca da quello delle altre zone economiche franche in Bielorussia.

2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti di fatto e di valutazione

— Il convenuto si sarebbe manifestamente fondato su una base fattuale errata. Il ricorrente non sarebbe mai stato assistente del sig. Viktor Lukashenko. Il ricorrente e le società dal medesimo controllate non avrebbero ricevuto alcun sostegno dal sig. Viktor Lukashenko. La Bremino-Grupp OOO non avrebbe mai ricevuto particolari vantaggi derivanti dai presunti rapporti dei suoi azionisti con la famiglia del presidente bielorusso. Il ricorrente non sarebbe nemmeno proprietario della Sohra-Grupp OOO, ma solo un azionista di minoranza. Inoltre, alla Sohra-Grupp OOO non sarebbero stati concessi diritti speciali di distribuzione per i paesi del Golfo e dell'Africa.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

— Il convenuto non avrebbe informato il ricorrente del suo previsto inserimento negli elenchi e non gli avrebbe dato alcuna possibilità, prima della pubblicazione della decisione sull'introduzione di misure restrittive contro il medesimo, di produrre elementi di prova per confutare le accuse.

4. Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato delle misure restrittive

— Gli atti impugnati costituirebbero un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali del ricorrente, in particolare nel suo diritto di proprietà, nel suo diritto di esercitare un'attività economica e nel suo diritto al rispetto della sua reputazione ai sensi degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Bremino-Grupp/Consiglio

(Causa T-564/21)

(2021/C 490/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bremino-Grupp OOO (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: A. Shmagin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui essi riguardano la ricorrente;

— condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

- La motivazione per l'inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi allegati agli atti impugnati non soddisferebbe i requisiti di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE. Essa sarebbe vaga e non sufficientemente precisa. Anzitutto, dalla motivazione non sarebbe chiaro quale sostegno pubblico la ricorrente avrebbe ricevuto per lo sviluppo della zona economica speciale Bremino-Orsha. Neanche il punto della motivazione relativo alla concessione di «*numerosi vantaggi finanziari e fiscali e altri benefici*» a favore della ricorrente sarebbe chiaro, poiché non si comprenderebbe a quali vantaggi si faccia riferimento. L'affermazione secondo cui gli azionisti della Bremino-Grupp OOO sarebbero «*proprietari di Bremino Orsha*» sarebbe semplicemente falsa, in quanto sarebbe giuridicamente impossibile essere proprietario di una zona economica. Inoltre, l'accusa secondo cui tutti e tre gli azionisti della ricorrente appartenerebbero alla «*cerchia ristretta degli uomini d'affari legati a Lukashenko*» sarebbe troppo generica e non potrebbe costituire una motivazione sufficiente per l'introduzione di sanzioni.

2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione

- Il convenuto si sarebbe manifestamente fondato su una base fattuale errata, sicché la valutazione effettuata sarebbe erronea. Il fatto che la zona economica «Bremino Orsha» sia stata istituita con decreto presidenziale non costituirebbe un vantaggio per la ricorrente, poiché tale procedura è prevista nella legislazione bielorusa per l'istituzione di zone economiche. I vantaggi fiscali legati alla zona economica speciale sarebbero a disposizione di qualsiasi investitore. Non sarebbe chiaro come il convenuto definisca la specifica cerchia ristretta degli uomini d'affari legati a Lukashenko e su quali basi vi includa gli azionisti della ricorrente. Inoltre, da tale motivazione non si comprenderebbe in che modo la ricorrente sia coinvolta, dal momento che essa non avrebbe ricevuto alcun vantaggio al riguardo. Non vi sarebbe stato inoltre alcun sostegno alla ricorrente da parte del figlio del presidente, Viktor Lukashenko.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

- Il convenuto non avrebbe informato la ricorrente del suo previsto inserimento negli elenchi in questione e non le avrebbe dato alcuna possibilità, prima della pubblicazione della decisione sull'introduzione di misure restrittive contro la medesima, di difendersi e, se del caso, produrre elementi di prova per confutare le accuse.

4. Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato delle misure restrittive

- Gli atti impugnati costituirebbero un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali della ricorrente, in particolare nel suo diritto di proprietà, nel suo diritto di esercitare un'attività economica e nel suo diritto al rispetto della sua reputazione ai sensi degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Steinbach International/Commissione

(Causa T-566/21)

(2021/C 490/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbach International GmbH (Schwertberg, Austria) (rappresentante: J. Gesinn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/957, della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2021, L 211, pag. 48).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti quattro motivi.

1. Primo motivo di ricorso: con la classificazione della Mesh Lounge nella voce 6306 90 00 dell'allegato I, parte 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU 1987 L 256, pag. 1), la convenuta ha modificato il contenuto di detta voce tariffaria.

2. Secondo motivo di ricorso: la Mesh Lounge deve essere classificata nella voce 9506 della nomenclatura combinata, in quanto essa costituirebbe un altro dispositivo per sport acquatici e sarebbe senz'altro paragonabile ai braccioli gonfiabili, riguardo ai quali la convenuta ha già deciso che si tratterebbe di merci classificabili nella voce 9506 2900. Non sarebbe decisivo stabilire se con la Mesh Lounge venga esercitata un'attività sportiva.
3. Terzo motivo di ricorso: se si dovesse ritenere che la Mesh Lounge non possa essere classificata nella voce 9506 29 00 della nomenclatura combinata, sarebbe ipotizzabile per essa una classificazione nella voce 3926 9097 90 della nomenclatura combinata (altro lavoro di materie plastiche, fabbricato a partire da fogli), in quanto costituirebbero sue parti caratteristiche cuscini e anelli contenenti camere d'aria ma non i tessuti.
4. Quarto motivo di ricorso: la valutazione complessiva è connessa soltanto all'utilizzo del prodotto. Una valutazione complessiva dovrebbe tener conto di altre caratteristiche, ciò che comporterebbe che la Mesh Lounge — esclusa la sua classificazione nelle altre voci considerate — dovrebbe essere classificata nella voce 3926 9097 90 della nomenclatura combinata. La Mesh Lounge non potrebbe essere considerata un'installazione da campeggio. In alternativa potrebbe essere presa in considerazione una classificazione nella voce 9503 0095 90 (altri giocattoli e modelli di materia plastica) della nomenclatura combinata, qualora fosse ipotizzata una somiglianza della Mesh Lounge con i materassi pneumatici.

Ricorso proposto il 12 settembre 2021 — Swords/Commissione

(Causa T-586/21)

(2021/C 490/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Patrick Swords (Dublino, Irlanda) (rappresentante: G. Byrne, Barrister-at-Law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita della Commissione, di data 13 luglio 2021, con cui è stato rifiutato al ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta⁽¹⁾;
- condannare la convenuta a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che, nel rifiutare l'accesso alla documentazione richiesta, la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001⁽²⁾.
 - Il ricorrente sostiene che, sebbene sia in corso un'indagine riguardante l'Irlanda, questa circostanza non può, da sola, giustificare l'applicazione dell'eccezione su cui si è fondata la Commissione per rifiutare la divulgazione nel caso di specie. Il fatto che numerosi diritti fondamentali di membri del pubblico interessati siano stati tanto severamente limitati in modo così inconsueto e grave avrebbe dovuto essere ponderato all'atto della decisione di rifiutare la divulgazione nel contesto del caso di specie. A tale riguardo, il ricorrente afferma che la Commissione ha omesso di interpretare e applicare in modo restrittivo tale eccezione, tenuto conto dei disagi subiti dai membri del pubblico interessati a causa delle misure estreme imposte dall'Irlanda, che hanno determinato un'ingerenza assolutamente inedita, nella storia dell'Unione europea, nelle libertà civili e nei diritti fondamentali. Il ricorrente sostiene che tali considerazioni dimostrano che, nel caso di specie, i principi di trasparenza e democrazia, unitamente agli ostacoli all'accesso alla giustizia nei quali si sono imbattuti detti membri del pubblico, rappresentano un motivo di preoccupazione particolarmente pressante, che avrebbe dovuto prevalere rispetto ai motivi sui quali la Commissione si è fondata per giustificare il suo rifiuto di trasmettere le informazioni richieste.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che, nel caso in cui l'eccezione invocata dalla Commissione sia applicabile, la Commissione ha omesso di riconoscere che la richiesta del ricorrente era stata presentata in circostanze eccezionali, e ha errato nel ritenere che non vi fosse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste. Il ricorrente sostiene, pertanto, che la decisione della Commissione integra una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, ultima frase del regolamento n. 1049/2001.

- Le misure estreme attuate dall'Irlanda per quanto concerne i viaggi all'interno dell'Unione hanno determinato un'ingerenza assolutamente inedita, nella storia dell'Unione, nelle libertà civili e nei diritti fondamentali. Di conseguenza, diverse libertà fondamentali sono state gravemente compromesse, ivi compresi il diritto alla libertà di circolazione delle persone, il diritto al lavoro e il diritto di accesso alla giustizia. In considerazione della natura inedita delle restrizioni poste in essere, unitamente alla palese violazione di diritti fondamentali, il ricorrente sostiene che la sua richiesta è chiaramente intervenuta in circostanze eccezionali, che la Commissione ha omesso di tenere in considerazione nel giungere alla sua decisione di rifiutare la divulgazione. Inoltre, il ricorrente sostiene che, nel contesto del caso di specie, il fatto che la Commissione abbia privilegiato la riservatezza costituisce una rinuncia al dovere di garantire il diritto dei membri del pubblico interessati a un ricorso effettivo e ad essere sentiti entro un termine ragionevole.
- A causa del rifiuto di comunicare la documentazione di cui trattasi, i cittadini interessati sono posti in una posizione di notevole svantaggio e detto rifiuto ha palesemente ostacolato la loro possibilità di contestare in modo efficace i motivi invocati a sostegno della sospensione di diritti fondamentali connessi alla circolazione all'interno dell'Unione. Inoltre, il ricorrente sostiene che, omettendo di divulgare la documentazione richiesta, la Commissione ha ingiustificatamente ostacolato la possibilità, per i cittadini dell'Unione interessati, di chiedere ai rispettivi governi di rendere conto delle gravi violazioni perpetrate a danno dei loro diritti garantiti ai sensi del diritto dell'Unione e, in quanto tale, questo elemento avrebbe dovuto deporre a favore del rispetto del principio di trasparenza, quale previsto dai Trattati e dal regolamento n. 1049/2001.
- Il ricorrente afferma, infine, che è pacifico che il diritto di accesso alle informazioni costituisca uno strumento essenziale per difendere i diritti fondamentali e le libertà civili nell'Unione, per garantire l'accesso alla giustizia in generale e in materia ambientale, come nel caso di specie, e per esigere dai governi di rendere conto delle loro azioni. Nel caso di specie, la documentazione di cui trattasi potrebbe rivelare, oppure no, il beneficio o i benefici concreti per la salute pubblica (quali previsti dalle pertinenti raccomandazioni del Consiglio) che giustificano le misure attuate per fronteggiare il COVID-19. Alla luce del fatto che le misure controverse sono inedite, estreme e gravose per i cittadini dell'Unione interessati che desiderino esercitare il loro diritto alla libertà di circolazione e/o lavorare all'interno dell'Unione, l'accesso alla documentazione richiesta è una questione di interesse pubblico pressante, che agevolerà i membri del pubblico interessati nell'intraprendere azioni per difendere e tutelare i loro diritti fondamentali ed esigere che il governo dell'Irlanda renda conto delle misure estreme da esso poste in essere.

(¹) Nota editoriale: i documenti ai quali il ricorrente chiede di accedere sono quelli trasmessi dall'Irlanda alla Commissione europea per quanto concerne i presunti benefici, per la salute pubblica, derivanti dalle restrizioni ai viaggi all'interno dell'Unione attuate sin dall'inizio della pandemia di COVID-19.

(²) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

**Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Tequila Revolución/EUIPO — Horizons Group (London)
(Revolution Vodka)**

(Causa T-628/21)

(2021/C 490/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Tequila Revolución (Città del Messico, Messico) (rappresentante: M. Pomares Caballero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Horizons Group (Londra) Ltd (Berkshire Reading, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «Revolution Vodka» — Domanda di registrazione n. 17 948 886

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 luglio 2021 nel procedimento R 2266/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare infondata la decisione impugnata;
- annullare la decisione impugnata e dichiarare che l'uso del marchio della ricorrente è effettivo e sufficiente;
- ove opportuno, dichiarare fondata l'opposizione avverso il marchio Revolution Vodka;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 7 ottobre 2021 — Casa International/EUIPO — Interstyle (casa)**(Causa T-650/21)**

(2021/C 490/60)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Casa International (Olen, Belgio) (rappresentanti: F. Cornette e T. Poels-Ryckeboer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Interstyle BV (Utrecht, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo «casa» nei colori verde e bianco — Marchio dell'Unione europea n. 3 017 662

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 luglio nel procedimento R 1280/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, e, di conseguenza, annullare integralmente la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'EUIPO e la controinteressata qualora dovesse intervenire nel procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 207//2009 del Consiglio;
 - violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207//2009 del Consiglio;
 - violazione dell'articolo 51, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207//2009 del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 15 ottobre 2021 — Troy Chemical Company/Commissione**(Causa T-662/21)**

(2021/C 490/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Troy Chemical Company BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentante: D. Abrahams, Ł. Gorywoda e Z. Romata, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua interezza la decisione della convenuta C (2021) 5968 final, del 5 agosto 2021, che nega parzialmente l'accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾;
- accogliere la domanda di procedimento accelerato ai sensi degli articoli 151 e 152 del regolamento di procedura del Tribunale;
- adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il che configurerebbe una violazione sia di «un requisito procedurale essenziale» che di una «norma giuridica». La ricorrente afferma che i fatti del caso di specie non giustificano le esenzioni invocate dalla convenuta per negare la divulgazione di sezioni modificate dei documenti richiesti e, in ogni caso, il preminente interesse pubblico alla trasparenza e all'apertura del processo legislativo depone a favore della piena divulgazione dei documenti richiesti dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43-48).

Ricorso proposto il 18 ottobre 2021 — Civitta Eesti / Commissione**(Causa T-665/21)**

(2021/C 490/62)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Civitta Eesti AS (Tartu, Estonia) (rappresentante: C. Ginter, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 12 ottobre 2021 ⁽¹⁾ di respingere l'offerta depositata dalla ricorrente nella procedura di aggiudicazione dell'appalto MOVE/2020/OP/0008 «Assistenza giuridica, socioeconomica e tecnica nei settori dell'energia, della mobilità e dei trasporti», lotto 5: «Assistenza sociale ed economica nei settori dei trasporti e della mobilità»;
- annullare ogni atto conseguente, preordinato o connesso, ancorché non ancora conosciuto, adottato dalla convenuta nel lotto 5 della predetta procedura di aggiudicazione di appalto e, in particolare, i verbali di gara e qualsiasi contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicatario;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nel respingere l'offerta della ricorrente, così violando l'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁾.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel respingere l'offerta della ricorrente e nell'omettere di prendere in considerazione le spiegazioni fornite dalla ricorrente quanto all'esistenza e all'integrità della sua offerta tecnica.

⁽¹⁾ Notificata alla ricorrente con lettera n. Ares (2021) 6214855 del 12 ottobre 2021.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018 L 193, pag. 1-222).

Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2021 — Stena Line Scandinavia / Commissione

(Causa T-391/20) ⁽¹⁾

(2021/C 490/63)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2020.

Ordinanza del Tribunale del 1° ottobre 2021 — Alliance française de Bruxelles-Europe e a / Commissione

(Causa T-285/21) ⁽¹⁾

(2021/C 490/64)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 278 del 12.7.2021.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT